

SENATO DELLA REPUBBLICA

XV LEGISLATURA

N. 1823

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori D’AMBROSIO, BASSOLI, BODINI,
BULGARELLI, CALVI, CASSON, COLOMBO Furio,
DE SIMONE, DONATI, FONTANA, FORMISANO, GASBARRI,
LIVI BACCI, LUSI, PECORARO SCANIO, PIGNEDOLI, ROILO
e VILLECCO CALIPARI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 OTTOBRE 2007

Modifica degli articoli 568 e 616 del codice di procedura penale in materia di introduzione di un deposito cauzionale, per il ricorso in cassazione delle parti private, da devolvere allo Stato in caso di rigetto o di inammissibilità

ONOREVOLI SENATORI. - È noto che nonostante l'ultima riforma della normativa sulla prescrizione dei reati, normativa che ha aumentato il numero dei reati che si prescrivono in primo grado o in appello, è estremamente elevato il numero dei ricorsi per cassazione.

Tale numero, negli ultimi anni è andato sempre più aumentando, tanto da raggiungere e superare i 50.000.

L'incredibile incremento è dovuto in parte al fatto che le sentenze dei giudici di pace, come tutte le sentenze in materia penale, sono ricorribili per cassazione, in parte al fatto che spesso i motivi di ricorso per cassazione ripetono i motivi d'appello ed in parte infine al fatto che il nostro codice di procedura penale consente che il ricorso per cassazione sia presentato direttamente dall'imputato, senza l'assistenza di un difensore.

Per queste ragioni, un'altissima percentuale dei ricorsi contro i giudici di pace presentati personalmente dagli imputati vengono dichiarati poi inammissibili (oltre il 95 per cento) e ugualmente inammissibili vengono dichiarati buona parte anche dei ricorsi presentati avverso le sentenze della corte d'appello, anche se la presentazione è avvenuta con l'assistenza di un difensore. In totale i ricorsi che vengono dichiarati inammissibili ogni anno sono oltre il 40 per cento.

Ciò però non impedisce che le cancellerie del giudice che ha pronunciato la sentenza e la cancelleria della Cassazione debbano procedere a tutti gli adempimenti previsti dalla legge, con perdita di tempo e di energie, considerato che, com'è noto, la dichiarazione di inammissibilità non può più essere pronunciata, e giustamente, dallo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza. Né d'altra

parte impediscono che comunque la Corte di Cassazione sul ricorso si debba pronunciare anche se sulla sola ammissibilità.

Per rimediare a questo grave inconveniente, posto che non è possibile imporre che il ricorso per cassazione sia controfirmato dal difensore, in quanto limiterebbe il diritto di difesa, e che comunque nessuna sanzione è prevista per il difensore in caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso, con questo disegno di legge si intende imporre il deposito di una cauzione al momento della presentazione del ricorso, a pena di improcedibilità del ricorso stesso.

In tal modo verrebbe evitato il rischio di incostituzionalità, non potendo la cauzione incidere sul diritto di difesa. Dal deposito della cauzione stessa, verrebbero, infatti, esclusi gli imputati ammessi al gratuito patrocinio.

Il nostro codice di procedura penale, all'articolo 616, prevede già che se il ricorso è rigettato o è dichiarato inammissibile le parti private possono essere condannate al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da 258 a 2.065 euro. Si tratterebbe quindi solamente di anticipare somme che, stante la nota carenza del personale amministrativo, non sono quasi mai recuperate in quanto la condanna non va mai a buon fine o perché non viene messa in esecuzione o perché l'esecuzione non dà alcun esito.

Appare più conveniente, quindi, anziché prevedere il pagamento delle spese o il pagamento di sanzioni, disporre che in caso di inammissibilità o rigetto del ricorso la cauzione versata, pari al minimo della sanzione prevista, sia acquisita dallo Stato ed imputata

al capitolo relativo al pagamento delle spese processuali.

Auspico pertanto l'approvazione del presente disegno di legge che prevede di introdurre, all'articolo 568 del codice di procedura penale, il comma 2-*bis*, in cui si stabilisce che il ricorso per cassazione avverso le sentenze di cui al comma 2 del medesimo articolo è subordinato, a pena di procedibilità, al versamento di una cauzione di 250 euro,

cauzione da restituire all'avente diritto in caso di accoglimento del ricorso.

Si propone inoltre di sostituire l'articolo 616 del codice di procedura penale disponendo che in caso di rigetto o di inammissibilità, la cauzione è devoluta alla cassa delle ammende, a meno che con il provvedimento stesso si sia ritenuto di attribuirla al pagamento delle spese del procedimento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 568, dopo il comma 2 è inserito il seguente

«2-bis. Il ricorso per cassazione avverso le sentenze, diverse da quelle sulla competenza che possono dar luogo al conflitto di cui al comma 2, se presentato dalle parti private, deve essere accompagnato, a pena di improcedibilità, dal versamento di una cauzione di 250 euro, fatta eccezione per i soli imputati già ammessi al gratuito patrocinio. In caso di accoglimento del ricorso la cauzione sarà restituita all'avente diritto, dopo la trasmissione della copia della sentenza da parte della cancelleria della Corte di Cassazione a norma dei commi 1 e 3 dell'articolo 625»;

b) l'articolo 616 è sostituito dal seguente:

«Art. 616. - (*Spese e sanzione pecuniaria in caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso*) - 1. Con il provvedimento che dichiara inammissibile o rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto è condannata al pagamento delle spese del procedimento. La cauzione di cui all'articolo 568, comma 2-bis, è versata, a cura della cancelleria del giudice *a quo*, alla cassa delle ammende, salvo che con il provvedimento si sia ritenuto di attribuirle al pagamento delle spese del procedimento».